

f. 77r (N. 660)

# REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO

Ristampa dell'edizione 1930 con note esplicative  
dell'ing. CESARE ALBERTINI  
aggiornata con le modifiche successive

NORME PER I RICOVERI ANTIAEREI  
R. D. 24 settembre 1936 n. 2121 (L. 10-VI-37 n. 1527).  
R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2216 (L. 10-VI-37 n. 1629).

Edizione gennaio 1938

Prezzo L. 7.-



MILANO  
L. di G. PIROLA  
Via Cavallotti, 16

1938 (XVI)

N. 660.

12-937-d.

# REGOLAMENTO EDILIZIO

## DEL COMUNE DI MILANO

Ristampa dell'edizione 1930 con note esplicative

dell' Ing. CESARE ALBERTINI

aggiornata con le modifiche successive

NORME PER I RICOVERI ANTIAEREI

R. D. 24 settembre 1936 n. 2121 (L. 10-VI-37 n. 1527).

R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2216 (L. 10-VI-37 n. 1629).

Edizione gennaio 1938



MILANO

L. di G. PIROLA

Via Cavallotti, 16

1938 (XVI)

N. 660.

12-937-d.

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI citati nel presente regolamento	Corrispondente numero della Collezione legale Pirola	Edizione e prezzo
Regolamento di igiene del Comune di Milano .	437	1934 L. 5.—
Regolamento di fognatura del Com. di Milano .	661	1937 L. 2.50
Regolamento di prevenzione incendi del Comune di Milano(1) . . . . .	554	esaurito
Regolamento imposta di consumo materiali da costruzioni per il Comune di Milano .	858	1933 L. 2.—
Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e modifiche successive . . . . .	125	1938 L. 10.—
Antichità e Belle Arti - Legge 20 giugno 1909, n. 364, 23 giugno 1912, n. 688 e modifiche successive . . . . .	404	1929 con appen- dice 1937 L. 6.—
Leganti idraulici e conglomerato cementizio - R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213 e legge 5 feb- braio 1934, n. 413 . . . . .	737	1935 L. 2.50
Tutela delle strade e circolazione - R. D. L. 8 dicembre 1933, n. 1740 . . . . .	801	1934 L. 4.—
Regolamento sulla vigilanza dei teatri e cine- matografi per la prov. di Milano, in vigore dal 1 gennaio 1938 . . . . .	846	1938 L. 8.—

(1) Vedi anche il D. M. 31 luglio 1934 con le norme tecniche per la costruzione di autorimesse e depositi di olii minerali, carburanti e derivati e relative disposizioni di sicurezza - Collezione legale Pirola N. 895 edizione 1937 L. 6.—

## REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO <sup>(1) (2)</sup>

### CAPITOLO I.

#### **Denuncia di opere edilizie, richiesta e concessione del nulla osta.**

##### *Richiesta del nulla osta per opere edilizie.*

Art. 1. — Chiunque intenda di eseguire nel territorio del Comune di Milano opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate, prima o dopo che sia iniziata la esecuzione, deve farne denuncia al Podestà e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'art. 3 e chiedere il *nulla osta* alla sua esecuzione, agli effetti del presente regolamento (3).

Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve essere fatta in concorso col proprietario del terreno stesso.

Non è prescritta la richiesta del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione (4).

*NOTA.* — La richiesta del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione non è necessaria nei riguardi puramente edilizi. Ma deve

(1) Dal 1° giugno 1927 il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Da quella data hanno cessato di aver vigore i regolamenti edilizi dei Comuni aggregati.

(2) Per ragioni di uniformità, essendo il testo del regolamento in parte precedente ed in parte posteriore alla riforma dell'amministrazione comunale, alla voce « Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale » del testo originale è stata sostituita quella di Podestà.

(3) Vedi anche:  
art. 3 per nulla osta della Commissione di Vigilanza dei Teatri e della Sovrintendenza dei Monumenti;  
art. 20 per nulla-osta per occupazione stradale;  
art. 57 per nulla-osta per dipinture e decorazioni delle facciate;  
art. 59 per nulla-osta per infissi, insegne, ecc.;  
art. 68 per nulla-osta per impianti di gas e di corrente elettrica;  
art. 78 per nulla-osta per depositi di materie infiammabili;  
art. 80 per nulla-osta per destinazione d'area a quartiere giardino;  
art. 94 per nulla-osta per apertura e chiusura di strade private, ecc.;

art. 26 e 27 per nulla-osta per impianto di fognatura.  
Vedi anche Regolamento per il Servizio di Fognatura (n. 661 della Collezione legale Pirola).

(4) Vedasi anche la nota 2 all'art. 4.

essere fatta agli effetti del regolamento sulla tassa daziaria sui materiali usati per la manutenzione dei fabbricati, solo eccettuate le opere contemplate dall'articolo 1604 del C. C. e cioè:

*Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino (1576), se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine dei luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi;*

*Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini;*

*All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;*

*Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;*

*Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile;*

*Alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature.*

*Denuncia di opere in stabili soggetti a Piano regolatore (1).*

Art. 2. (2). — Per le opere di nuova costruzione, di riforme o di migliorie a fabbricati esistenti, da eseguirsi in stabili destinati ad espropriazione parziale o totale in virtù di progetti di Piani regolatori o di ampliamento adottati dal Consiglio comunale e pubblicati a norma dell'art. 4 della legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, la denuncia dovrà essere presentata almeno un anno prima dell'inizio delle opere, corredata di un progetto almeno di massima, ove trattisi di nuove costruzioni, e del progetto definitivo negli altri casi.

È riservata tuttavia facoltà al Podestà di esigere la presentazione del progetto definitivo anche per nuove costruzioni.

*Modalità per le denunce. — Norme speciali per speciali edifici. — Firme. — Denunce di opere di poca importanza. — Domicilio dei firmatari. — Responsabilità loro.*

Art. 3. (3). — Le denunce per l'esecuzione delle opere edilizie, come anche di varianti a progetti già approvati, devono essere scritte in competente carta da bollo su moduli stabiliti dall'Autorità co-

(1) Per la legge 1912 e Regolamento 1913 sul Piano Regolatore di Milano, vedasi a pag. 84; per la legge 1934 sul P. R., di Milano, vedasi il n. 887 della collezione legale Pirola.

(2) I progetti di nuove costruzioni, e le denunce in genere per l'esecuzione di opere edilizie, di cui agli art. 1 e 2 del vigente Regolamento edilizio, compilati e documentati come è prescritto dall'art. 3 del Regolamento stesso, dovranno essere presentati direttamente all'Ufficio tecnico municipale Div. 4<sup>a</sup>. Detto Ufficio, riscontrata con sommario esame la regolarità formale degli atti prodotti, ne autorizzerà l'inoltro al Protocollo Generale.

(3) L'art. 3 è stato così modificato con deliberazione podestarile 29 maggio 1929 approvata dalla G. P. A. il 3 luglio 1929, atto n. 1635.

munale e corredate dai relativi disegni, anch'essi in competente bollo, su tela o carta bianca, in triplo originale, coll'indicazione dell'orientamento, e della denuncia per la tassa daziaria, secondo le disposizioni vigenti (1), e devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confidenza agli effetti degli articoli 45, 46, 48, 50 e 51 del Regolamento di Igiene, i pozzi e le distribuzioni di acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonchè il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto dei Regolamenti d'Igiene e di Fogna-

N.B. — I moduli per le denunce sono in vendita presso la ditta L. di G. Pirola, Via Cavallotti, 16.

(1) I disegni si devono presentare in tripla copia, in competente bollo, su carta bianca o su tela in fogli di superficie non maggiore di 1 mq. piegati nelle dimensioni di 0,21 per 0,31, in scala metrica nel rapporto da 1 a 100 per l'insieme e di almeno 1 a 20 per i dettagli, salvo casi eccezionali. Inoltre, per uso interno d'ufficio si deve presentare una quarta copia in carta semplice di una delle piante delle nuove opere. Il tipo della fognatura dovrà essere indipendente dal rimanente del progetto.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate, nonchè quelle interne, quando possono essere vedute in tutto o in parte dalla pubblica via; una sezione trasversale fatta secondo una linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione: i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte, ed una planimetria generale della località, in scala minore, ove siano identificate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

a) Le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze interne dei locali di ogni piano misurate in conformità all'art. 59 del Regolamento d'Igiene;

b) Le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;

c) Le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti, dei cortili e dei cavedi di compendio del progetto;

d) Tutti quei dati che valgano a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

\* \* \*

Per quanto riguarda il computo dei cortili e le convenzioni relative ai cortili si richiama quanto si dice nel Regolamento d'Igiene all'articolo relativo. Si fa particolare avvertenza dell'opportunità che vengano chiaramente indicati i rapporti di confidenza, avvertendosi a tale scopo che le convenzioni altius non tollendi sui confini devono essere estese a tale zona, che sia garantita la regolamentarità degli spazi a cortile anche in avvenire.

Dovranno pure allegarsi in originale le altre eventuali convenzioni che fossero necessarie a completare il progetto, come convenzioni per scarichi delle acque, servitù attive e passive e simili.

Si avverte che d'ordinario l'esame del progetto e le pratiche di approvazione non possono espletarsi se il progetto non viene prima completato in tutti i suoi elementi.

tura (1) (2). Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico dei fabbricati contigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi, di un saggio in acquarello dei colori che si intende dare alle facciate verso strada, e

(1) Vedi art. 127 e segg. del Regolamento per il servizio di Fognatura.  
(2) Per le costruzioni in conglomerato cementizio semplice ed armato devono altresì osservarsi le norme contenute nel R. D. 29 luglio 1933, n. 1213 convertito in legge con legge 5 febbraio 1934, n. 313.

In forza dell'art. 4 della parte II del R. D. L. 7 giugno 1928, n. 1431, sostituito poi dall'altro del 1933 succitato, il Prefetto della Provincia di Milano con sua deliberazione 27 luglio 1928, delegava al Comune di Milano di provvedere a quanto è prescritto nella parte seconda del decreto stesso, a mezzo dei propri tecnici: e il Podestà incaricava la Direzione VII (Edilità ed Urbanismo) di provvedere a quanto sopra nei modi dal D. L. previsti disponendo quanto segue:

1) Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone dovrà essere costruita in base a un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto iscritto negli albi e nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Dal progetto dovranno risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, le modalità delle costruzioni, del disarmo e del collaudo, comprese quelle degli eventuali giunti di dilatazione; nonchè i relativi calcoli statici giustificativi.

2) Le qualità o proprietà dei materiali da impiegarsi nella esecuzione di ogni opera saranno comprovate durante il corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3) L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere diretta da un ingegnere o da un architetto e deve essere affidata soltanto a costruttori i quali comprovino mediante appositi certificati la loro idoneità in questo particolare genere di costruzione. Da tali certificati deve risultare che essi hanno eseguito o diretto in modo pienamente favorevole lavori del genere e dell'importanza di quelli per cui si chiede l'autorizzazione.

I costruttori, pei quali risultino speciali idoneità e buoni risultati da opere importanti precedentemente costruite, potranno mediante domanda corredata dai certificati di cui sopra essere iscritti in apposito elenco presso il Consiglio Provinciale dell'economia nazionale. Questo potrà rilasciare semplice attestato di specializzazione il quale, agli effetti di quanto è stabilito nel comma precedente, dovrà essere sufficiente in luogo dei certificati di cui sopra sempre obbligatori per ditte di non nota specializzazione.

4) La Direzione VII (Edilità ed Urbanismo) riceverà e conserverà i progetti ed ogni documento allegato ed aggiuntivo, che siano relativi alle costruzioni che interessino la incolumità pubblica e dove entri conglomerato cementizio armato.

A tale scopo prima dell'inizio dell'opera il committente avrà l'obbligo di unire alla domanda di cui all'art. 1° R. Edilizio il progetto delle opere in cemento armato in doppio esemplare con la firma sua e del progettista, che assumerà interamente la responsabilità civile e penale del progetto.

Tale deposito non esonera nè il progettista nè il Direttore dei lavori nè il costruttore delle rispettive responsabilità.

Di quanto sarà da costruire in conglomerato dovranno dal progetto risultare disegni costruttivi e calcoli.

di tutti quegli altri dati che ritenesse necessario od opportuno conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera (1) (2).

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti di fabbrica devono essere corredati anche dell'atto legale di corrispondente concessione.

Quando trattisi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi, ecc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello di Igiene e di Polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune di Milano, o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità, per il che al Podestà è riservata la facoltà di interpellare la Commissione municipale per la prevenzione degli incendi e ogni corpo consultivo di cui ritenesse opportuno udire il parere.

Per i teatri, cinematografi, luoghi di pubblico ritrovo si deve unire al progetto la prova di avere riportato le prescritte approvazioni od autorizzazioni delle Autorità competenti (3).

Di detti esemplari uno, munito di bollo della Direzione VII, verrà restituito al committente per essere conservato in cantiere a disposizione dell'autorità. Il committente deve inoltre comunicare alla Direzione VII, il nome del Direttore dei lavori e quello dell'appaltatore, avvertendo altresì immediatamente delle eventuali sostituzioni. La Direzione dei lavori sarà obbligata ad informare in modo analogo la Direzione VII di tutte le variazioni od aggiunte che possano essere, durante lo svolgimento dei lavori, eventualmente portate fornendo i disegni e i calcoli di ogni particolare tecnico e costruttivo, che in fatto di conglomerati risulterà variato od aggiunto al progetto, ciò avanti che detto particolare venga iniziato. Dovrà essere altresì comunicata la data del relativo inizio.

(1) I monumenti, le lapidi ed altri ricordi permanenti sono soggetti alle prescrizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1188 dove si stabilisce che nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno 10 anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia Commissione provinciale dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Tali disposizioni non si applicano alle persone della Famiglia Reale, nè ai Caduti in guerra o per causa nazionale. E inoltre in facoltà del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.

(2) Allorquando tra le opere da eseguirsi si comprendano opere pittoriche o statuarie il Comune richiede che se ne ottenga particolare specifica approvazione producendo fotografie e bozzetti di tali opere progettate.

(3) Vedasi regolamento per la vigilanza dei teatri e cinematografi per la provincia di Milano. (Collezione legale Pirola, n. 846, edizione 1938).

I progetti di opere in edifici di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, devono essere corredati del corrispondente nulla osta da parte della locale Sovrintendenza sui Monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi (1).

Le denuncie e i tipi devono portare la firma della persona per cui conto l'opera deve essere eseguita, oltre che del proprietario del terreno nel caso di cui al 2° comma dell'art. 1 o del rispettivo legale rappresentante, quella del Direttore delle opere, e quella dell'esecutore.

Il Direttore delle opere dovrà essere:

a) Ingegnere o Architetto laureato in una sede delle Scuole di applicazione del Regno o comunque autorizzato ad esercitare nel

(1) Si riportano qui le norme contenute nella legge 23 giugno 1912 n. 688:

Art. 1. — Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

Art. 2. — Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovrintendenza dei monumenti i progetti delle opere in qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato e il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 3. — Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2.

Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2 se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

regno la professione di Ingegnere o di Architetto, con titoli equipollenti a quelli conseguiti in dette Scuole di applicazione (1).

b) Geometra, soltanto però per le costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonchè per le modeste costruzioni civili;

c) Perito Edile soltanto però per le modeste costruzioni civili;

L'esecutore delle opere dovrà essere o Ingegnere o Architetto o laureato come sopra, o Costruttore Edile (capomastro) debitamente abilitato dal Podestà ad esercitare la sua professione in Mi-

Art. 4. — Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

L'Autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5. — È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui all'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli, e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministro dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sotto prefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6. — Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica con ordinanza motivata può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti. Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7. — Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali e provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonchè l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravverranno alle disposizioni della presente legge.

(1) Circa l'equipollenza ai titoli di Ingegnere o Architetto laureato nelle Scuole di applicazione del Regno il R. D. L. 23 febbraio 1929, n. 331 ha stabilito quanto segue:

lano, in base a certificato di idoneità della locale Scuola dei Costruttori Edili o di altra scuola di eguale grado e natura, o, nei limiti sopra indicati, Geometra o Perito Edile;

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la denuncia potrà essere presentata senza disegni e a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, riservato però al Podestà il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un Ingegnere o di un Architetto laureato come sopra, o di un Geometra o di un Perito Edile nei limiti della rispettiva competenza.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicarvi la loro residenza o il loro domicilio, e in ogni caso devono avere un recapito a Milano per le comunicazioni del Podestà.

Finchè manca la firma dell'assuntore dell'esecuzione dei lavori, di fronte all'Autorità comunale spetta al direttore delle opere ed al proprietario oltrechè ai suoi mandanti anche la responsabilità riflettente l'esecuzione.

Art. 1. — I cittadini italiani, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1923, n. 1395, abbiano conseguito all'estero il diploma di ingegnere, possono essere iscritti nell'albo professionale degli ingegneri, qualora la Commissione di cui all'articolo seguente, tenuto conto della natura del diploma e dell'attività professionale del richiedente, si pronuncii favorevolmente.

La decisione della Commissione costituisce titolo per la iscrizione nell'albo, quando sussistano le altre condizioni richieste dal R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dal R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, ed attribuisce altresì il diritto all'uso della qualifica di ingegnere.

Art. 2. — La Commissione, indicata nell'art. 1, è presieduta da un magistrato nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ed è composta di quattro membri, dei quali due nominati dal Ministro per la pubblica istruzione fra i docenti negli istituti superiori del Regno, e due nominati dal Ministro per i lavori pubblici fra i liberi professionisti iscritti all'albo degli ingegneri.

Le decisioni della Commissione non sono soggette ad alcun ricorso.

Art. 3. — Chi intende usufruire delle disposizioni dell'art. 1, deve presentare, entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, la domanda, coi relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, dove ha sede la Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei richiedenti, i quali, prima della riunione della Commissione medesima, saranno invitati a depositare presso il cassiere del Ministero della pubblica istruzione la somma che, tenuto conto del numero dei richiedenti, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese stesse.

Art. 4. — Con decreto del Ministro per la giustizia e per gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere emanate le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, rimanendo autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

*Esame del progetto e comunicazioni dell'esito. — Termine per l'inizio dei lavori.*

Art. 4. (1) (2). — Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando, se del caso, la Commissione igienico-edilizia e le altre Commissioni od enti competenti, e ne comunicherà l'esito al proprietario, entro il termine di *trenta* giorni dalla presentazione del progetto stesso. Ove si tratti di progetti di costruzioni di particolare importanza, il Podestà potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però a 60 giorni, per l'esame dandone avviso per iscritto al proprietario.

Per l'esame dei progetti sono stabilite le seguenti tasse edilizie:

a) esame dei tipi di nuova costruzione, sopralzi, ampliamenti e trasformazioni di caseggiati esistenti:

fino a mc.	500	L. 0,10 per mc.
» » »	1000	» 0,09 » »
» » »	2000	» 0,08 » »
» » »	5000	» 0,07 » »
» » »	10000	» 0,06 » »
» » »	20000	» 0,05 » »

La tassa è commisurata alla cubatura dello stabile vuoto per pieno.

La cubatura si calcola tenendo conto della superficie coperta da fabbricati e della loro altezza misurata dal pavimento delle cantine al pavimento del solaio o all'appoggio del tetto o della terrazza di copertura.

b) Esame delle istanze e dei tipi per i lavori di piccola entità, pei quali sia richiesta licenza edilizia - cadauna L. 10.

Nessun lavoro potrà essere intrapreso, se non dopo trascorsi i termini sopra indicati, eccetto che si tratti:

a) di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene che dovranno essere specificatamente indicate;

b) di modificazioni interne dei fabbricati industriali;

(1) Così modificato con deliberazione del R. Commissario in data 11 novembre 1926, n. 175476.

(2) Il Podestà allo scopo di ottenere una maggiore disciplina da parte degli esecutori di opere edilizie e un maggiore rispetto al regolamento relativo, ha deliberato, in data 25 giugno 1928, che l'interpretazione dell'art. 1 del Regolamento Edilizio va intesa nel senso che, prima del rilascio del prescritto nulla osta, non può essere tollerata che l'esecuzione delle opere di escavo, con tassativo divieto di esecuzione di qualsiasi opera muraria, anche di quella iniziale di fondazione.

E questo per evitare ai costruttori nel caso di opere arbitrariamente intraprese e non approvabili, di incorrere nella sospensione coattiva dei lavori col conseguente licenziamento degli operai.

c) di opere provvisoriale e di costruzioni di porticati o stecati per cantieri edilizi; fermo però anche per tutti questi casi, la responsabilità e gli obblighi di cui al seguente capoverso.

Qualora i termini sopraindicati siano trascorsi senza che il Podestà abbia dato comunicazione della concessione o del rifiuto del nulla osta, potrà il proprietario dar principio ai lavori, restando però pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, con obbligo di sospenderli in caso di rifiuto del nulla osta, e di attenersi alle prescrizioni tutte che venissero in seguito date dal Podestà, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle da eseguire.

*Obbligo di osservare il presente regolamento; eccezioni.*

Art. 5. — Non potranno ottenere il nulla osta quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle prescrizioni del presente regolamento e di quelli d'igiene e di polizia urbana, salvo quando si tratti di ricostruzioni totale o parziale o di riforme di edifici esistenti; nei quali casi potranno, su conforme parere della Commissione igienico-edilizia, ottenere il nulla osta quei progetti di fabbrica che rappresentino evidenti e importanti migliorie, ancor-

*NOTA. — Accade assai spesso che l'interesse dei costruttori tenda a creare equivoci nella interpretazione del presente articolo, in quanto si vorrebbe che in base ad esso potesse accordarsi qualsiasi deroga, solo che si tratti di riforma di vecchie case. Si è quindi voluto sostenere per esempio, che il sopralzare una casa costituisse importante miglioria solo perchè al rimanente della casa si dava destinazione ad ufficio anzichè a piccole abitazioni del ceto più umile della popolazione. Ora l'articolo in questione mira al risanamento della parte vecchia della città, e si preoccupa soprattutto dei casi in cui l'ottemperanza alle norme regolamentari sarebbe fisicamente impossibile per ragioni di dimensioni dell'area, del cortile e del fabbricato. Quando un fabbricato possa venir migliorato trasformandone i locali, non v'è ragione di invocare l'applicazione del presente articolo il quale, in questo caso, non potrebbe concedere nulla più di quanto le norme generali consentono, nè può considerarsi compensativa la riforma di alcuni locali colla formazione di un nuovo piano che peggiori le condizioni già cattive del cortile. In generale dunque l'articolo si applica ai casi di rifabbrica di vecchie case: nella qual contingenza per lo più l'articolo mira ad evitare che l'applicazione rigida delle norme regolamentari inceppi la rinnovazione di vecchi edifici. E chiaro che se chi oggi possiede una casa di cinque piani, la volesse rifabbricare e dovesse ridurla a tre, probabilmente non avrebbe il tornaconto alla ricostruzione. In un caso simile in generale quando non intervengano altri correttivi, non si consentirà la ricostruzione a cinque piani, ma a quattro, dovendo la concessione costituire uno stato intermedio tra quanto sarebbe voluto dall'applicazione stretta delle norme di Regolamento e lo stato non regolamentare preesistente.*

*Così pure allorché si tratti di demolire un gruppo di vecchi stabili ciascuno dei quali sia servito da cortile notevolmente inferiore all'ampiezza regolamentare, mentre nella rifabbrica si forma un unico cortile che non raggiunge le dimensioni regolamentari, ma uno stato intermedio tra queste e quelle che si riscontrano nei cortili preesistenti può essere il caso dell'applicazione del presente articolo.*

chè in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente osservate (1) (2).

*Effetti del nulla osta.*

Art. 6. — Il nulla osta del Podestà alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle Leggi e Regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette Leggi e Regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 8.

*NOTA. — Accade assai spesso che i reclami di chi si sente leso nei propri diritti dalle costruzioni del vicino abbiano forma vaga ed indeterminata. Perchè sia possibile esaminare tali ricorsi colla sollecitudine che è richiesta dell'argomento, occorre che essi siano circostanziati, corredati da tipi e da misure, indicando precisamente in che consista, secondo il reclamante, la lesione di diritto di cui esso ritiene di soffrire.*

(1) Vedi art. 43-44, del presente Regolamento.

(2) E temporaneamente vietata la costruzione di baracche e capannoni, conforme al decreto podestarile 8 ottobre 1927 che qui si riporta:

**IL PODESTA**

Considerato il grave pregiudizio igienico, edilizio e di sicurezza derivante dalla costruzione di baracche eseguite in diversi punti della periferia cittadina, ed abusivamente adibite come locali di abitazione per quanto prive di ogni requisito stabilito dai regolamenti municipali in vigore;

Nel mentre si riserva di emanare ulteriori provvedimenti intesi alla completa soppressione delle baracche esistenti;

Allo scopo di impedire la formazione o l'impianto di nuove;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi previsti dallo articolo 153 della legge comunale e provinciale vigente;

A sensi di tale articolo e sotto la comminatoria dell'art. 226 della succitata legge comunale e provinciale;

Sentito l'Ufficiale Sanitario del Comune;

**determina**

quanto segue:

in via temporanea, a far tempo dalla data della presente e fino a nuovo ordine:

1) È vietato in tutto il territorio del Comune l'impianto e l'erezione di baracche e di qualsiasi altra costruzione del genere, a qualunque uso siano destinate.

2) Devono sospendersi immediatamente i lavori che già fossero in corso per costruzioni del genere, sia pure per uso deposito e magazzino, e nonostante che i lavori risultino già autorizzati.

Il tutto sotto comminatoria di demolizione di autorità a spese e carico del proprietario del terreno, o di chi comunque risulti intestato nella proprietà su cui la costruzione insiste, a sensi e per gli effetti del precitato articolo 153 della legge comunale e provinciale vigente, e senza pregiudizio del procedimento penale verso il proprietario medesimo, e gli eventuali altri responsabili.

Il Corpo di Vigilanza Urbana e tutti gli altri Agenti e Funzionari comunali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Perchè risulti chiara la portata delle disposizioni dei regolamenti edilizi nei riguardi dei diritti di terzi, quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza più recente, si crede opportuno riportare qui i giudicati seguenti:

1° — Cassazione del Regno - 5 dicembre 1928 - Sez. riunite - Presidente D'Amelio, relatore Altea.

A) I Regolamenti edilizi comunali concernenti le altezze dei fabbricati e il regime delle distanze hanno efficacia anche nei rapporti fra i privati proprietari interessati. Nè occorre, come estremo dell'interesse ad agire, la dimostrazione di un danno patrimoniale specifico essendo il danno insito nella distruzione o manomissione di quella utilità che l'osservanza delle norme regolamentari assicura a ciascuno dei proprietari di fabbricati vicini, ossia nella previsione di quel « minimum » di aria e di luce che la pubblica autorità ritiene necessario per la salubrità delle abitazioni.

B) Il proprietario di un edificio non soltanto può chiedere all'Autorità giudiziaria il risarcimento dei danni per l'opera compiuta dal proprietario dell'edificio vicino in trasgressione delle norme del regolamento edilizio, ma anche la demolizione dell'opera stessa, anche se il mantenimento di detta opera sia stato autorizzato dalla Giunta Municipale.

Osserva in proposito, il S. C. che « l'autorizzazione data dal Comune non cambia la natura del rapporto giuridico privato nascente dalle disposizioni regolamentari. In altri termini, l'attività antigiuridica del privato non può considerarsi, in confronti dei terzi, posti sotto la protezione del diritto comune, come l'esecuzione del provvedimento amministrativo, che tutela soltanto il diritto soggettivo della Pubblica Amministrazione, ma è per sé stesso fonte diretta di responsabilità che autorizza il titolare del diritto leso, a chiederne la reintegrazione avanti il Magistrato ordinario; e la reintegrazione comprende necessariamente non solo la separazione pecuniaria degli effetti dannosi ma anche la eliminazione della causa permanente del danno. Nè sussiste che questa C. S. sia andata in contrario avviso. Le decisioni richiamate riconoscono al titolare interessato la potestà piena di domandare in via giuridica l'osservanza della norma, vale a dire il rispetto alla distanza prescritta, il che nel caso in esame non si potrebbe praticamente conseguire senza la demolizione o la trasformazione del nuovo fabbricato ».

2° — Cassazione del Regno - 21 marzo 1929 - Sezioni unite - relatore Brasiello.

Se i regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto limitano l'esercizio del diritto di proprietà, costituiscono materia per l'esercizio d'azione anche fra privati, tuttavia il privato non può nel suo interesse particolare invocare detti regolamenti quando essi diano facoltà all'Amministrazione comunale di derogare alle norme limitative e la deroga sia stata regolarmente concessa.

Scrivono la sentenza:

Non si dubita — la contraria opinione venne respinta dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza — che i regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto limitano l'esercizio del diritto di proprietà, costituiscano materia per l'esercizio d'azione anche fra privati. All'obbligo, che incombe ad ogni proprietario di non eccedere nell'esercizio del suo diritto i limiti assegnati dal regolamento, è correlativo il diritto negli altri proprietari di pretendere l'osservanza, quando la violazione di tali leggi o regolamenti ad essi arrechi pregiudizio. La norma regolamentare emessa in conformità della legge, che l'autorizza, genera nel privato un diritto subiettivo, una pretesa giuridica, garantita pertanto da azione. Non azione popolare, esperibile da qualsiasi cittadino, ma azione proponibile dal privato proprietario, cui la nuova opera, illegittima perchè in contraddizione al regolamento, arrechi pregiudizio. Tutela di un diritto individuale, costituendosi, in forza della norma regolamentare, un rapporto fra due fondi, pel quale le rispettive proprietà acquistano un limite ad un incremento.

E' ovvio, peraltro, che se il diritto deriva dal regolamento, quando in questo si sancisca la facoltà dell'Amministrazione di derogare alle prescrizioni di massima che esso detta, e mediante atto amministrativo, emanato con le forme del regolamento stesso indicate, si autorizzi il privato ad eseguire costruzioni a distanza minore, nessuna azione può proporre il proprietario frontista, o comunque pregiudicato. Se il diritto in lui deriva da quel complesso di norme che formano il regolamento, se tra le norme vi è una che faculta l'Amministrazione di derogare alle disposizioni limitative, l'uso di tale facoltà impedisce proprio il sorgere del diritto. Vanamente s'invocano le decisioni con le quali venne affermato che l'autorizzazione data dal potere amministrativo o politico non pregiudica i titolari dei diritti nascenti dalle leggi generali, o da altre leggi speciali; il presupposto, in questa ipotesi, è che un diritto già esista onde un provvedimento emesso in base alla valutazione di criteri di altra natura non può menomarlo. Nella specie, la pretesa del ricorrente, che il vicino non costruisse a distanza minore di metri due, poteva derivare solo dagli art. 14 e 19 del Regolamento d'igiene del Comune, che vieta costruzioni a distanza inferiore alla indicata. Ma poichè il Regolamento stesso ammette deroga, e l'autorità amministrativa l'aveva concessa, con regolare provvedimento, detta pretesa non si è tradotta in diritto. Bene giudicò, negli espressi sensi, la Corte d'Appello di Venezia, e la sentenza sotto-tale profilo non merita censura, come col primo mezzo si pratica, e col secondo si insiste.

#### Limite di validità del nulla osta.

Art. 7. — Il nulla osta ha la validità di sei mesi dalla data di emissione. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

NOTA. — Per le opere per le quali il nulla osta sia decaduto, il Comune può richiedere la presentazione di nuova denuncia, corredata dall'intera documentazione richiesta dall'art. 3. In generale basta richiamare i dati di approvazione del precedente progetto. Va da sé che se all'atto della nuova denuncia fossero entrate in vigore norme regolamentari differenti da quelle vigenti all'atto della concessione del precedente nulla osta, non competerebbe all'istante alcun diritto di eseguire il progetto primitivo, che deve considerarsi decaduto e pertanto dovrà essere modificato in relazione alle norme entrate in vigore nel frattempo.

#### Provvedimenti per opere arbitrarie.

Art. 8. — Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione, non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti di urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 153 della Legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148 (1)).

(1) Ora sostituito dall'art. 55 del nuovo testo unico del 1934.

*Richiesta e consegna di punti fissi.*

Art. 9. — Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Podestà, in tempo utile, la determinazione dei *punti fissi* di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi, senza veruna sporgenza, neppure di zoccolo (1). Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addiventare alla consegna di detti punti fissi e alla redazione e firma del relativo verbale.

Prima di questa pratica, e ferme le disposizioni dell'art. 4 non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

## CAPITOLO II.

**Commissione Igienico-Edilizia.**

*Costituzione della Commissione igienico-edilizia. - Durata in carica.*

Art. 10. (2). — La Commissione igienico-edilizia è composta dal Podestà o da un Consultore Municipale da lui delegato che la presiede; dal Sovrintendente sui Monumenti, o da altra persona appartenente alla Sovrintendenza stessa, che egli potrà delegare vol-

(1) L'Amministrazione comunale aveva rilevato come andasse sempre più diffondendosi la consuetudine di non rispettare gli allineamenti stabiliti dal Piano Regolatore mentre la mancata osservanza dei punti fissi di linea e di livello stabiliti dal Comune oltrechè contrastare colle direttive stabilite dall'On. Podestà per il ripristino della disciplina delle costruzioni veniva a creare un disordine nell'allineamento stradale che si deve assolutamente combattere.

Poichè l'opinione ormai diffusa tra i costruttori che fosse possibile occupare l'area stradale col semplice compenso di una ammenda non era assolutamente da appoggiarsi col tacito consenso del Comune, il Podestà con sua deliberazione del giugno 1928 ha stabilito che le infrazioni al rispetto degli allineamenti stradali non vengano più sanate col semplice pagamento di una ammenda e che si deva ottenere l'assoluto rispetto degli allineamenti stabiliti dal Comune.

A questo proposito non è inutile avvertire che anche se il Comune tollerasse mediante concessioni precarie le infrazioni predette, gli stabili verrebbero colpiti da tale gravame, che ne diminuirebbe sensibilmente il valore. Convien pertanto che i costruttori si attengano al rispetto assoluto degli allineamenti stradali determinati dal Comune.

(2) Così modificato con deliberazione podestarile 15 giugno 1932, approvata dalla G.P.A. nella seduta 13 luglio 1932, n. 5090 con Atto numero 35091 Div. 4.

ta per volta e permanentemente; dal medico capo ufficiale sanitario municipale o da un medico dell'ufficio di igiene da lui volta per volta, delegato; da quindici membri nominati dal Podestà e scelti tra persone di notoria e riconosciuta competenza tecnica e artistica in materia edilizia e urbanistica preferibilmente tra ingegneri, architetti, capimastri, periti edili, periti industriali, cultori di arte. Dei suddetti 15 membri, uno sarà nominato su designazione dell'Associazione Fascista della proprietà edilizia.

I Commissari di nomina comunale durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Alla fine del primo e alla fine del secondo anno dalla nomina generale la rinnovazione del terzo si farà per sorteggio, successivamente per anzianità. Quelli che escono di carica non sono rieleggibili che dopo un anno.

Si riterranno rinunciare alla carica quei Commissari che senza giustificazione risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

*Sua competenza.*

Art. 11. — La Commissione dà parere:

1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, di riforme e ricostruzione di qualche rilievo, pei quali sia prescritta la approvazione o il nulla osta del Podestà, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sulla apposizione di insegne di ogni genere e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia;

2) sui piani regolatori, di edilizia, di ampliamento;

3) sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulle eventuali modificazione del presente regolamento.

I progetti di cui al comma primo devono essere previamente esaminati dall'Ufficio tecnico municipale.

Il giudizio della Commissione edilizia rifletterà il rispetto alle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si eseguiscano deturpazioni architettoniche, discordanze di stile e di colore, decorazioni che scemino di pregio agli edifici, in ispecie quando rivelano assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio.

Il voto della Commissione edilizia è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione del nulla osta di cui all'art. 4 che è riservato esclusivamente all'autorità comunale.

*Sedute. — Intervento di funzionari del Comune.*

Art. 12. — La Commissione si riunisce ordinariamente, una volta per settimana in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Podestà lo creda opportuno.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno sette Commissari elettivi, quando si tratti di dar parere sui piani regolatori edilizi e di ampliamento, sull'interpretazione, sulla esecuzione e sulle eventuali modifiche di norme edilizie, sui progetti di edifici grandiosi o destinati a sede di servizi pubblici.

Per l'approvazione delle costruzioni ordinarie le sedute saranno valide quando siano presenti almeno tre membri di cui due elettivi.

Un ingegnere municipale assiste come segretario alle adunanze della Commissione, riferisce sui progetti sottoposti ad esame di questa, e stende i verbali delle deliberazioni.

Quando si dovessero trattare argomenti di indole legale amministrativa, potrà essere invitato ad assistere, ed avrà voto consultivo, il Segretario pel Riparto dell'Edilizia; dovendosi esaminare progetti di edifici nei quali sia particolarmente interessata la sicurezza contro gli incendi, potrà essere invitato ad assistere, ed avrà voto consultivo, l'Ingegnere comandante il Corpo dei Pompieri, che potrà delegare a sostituirlo altro ingegnere da lui dipendente.

NOTA. — Allo scopo di rendere più rapido l'esame dei progetti è consigliabile che le norme preventive nei riguardi della sicurezza contro gli incendi vengano concordate direttamente col Comando dei civici Pompieri prima della presentazione del progetto (1).

*Relazione del parere della Commissione.*

Art. 13. — Del parere della Commissione il Segretario riferirà sull'incarto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, apporrà sul relativo progetto la data del verbale d'approvazione e il timbro della Commissione, che farà vidimare con la firma di un membro di essa.

*Astensione dei singoli commissari.*

Art. 14. — Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione dev'essere presa nota nel verbale.

(1) Presso la Libreria Pirola, Milano, Via Cavallotti, 16, trovasi in vendita un modulo con le norme prescritte dal Comando Pompieri per i fabbricati di altezza superiore ai m. 24.

## CAPITOLO III.

**Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori.***Cautele contro danni e molestie.*

Art. 15. — Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose, e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

*Cautele contro danni e manufatti per servizi pubblici.*

Art. 16. — Per la esecuzione di opere per cui occorra manomettere il sottosuolo pubblico o costruire assiti o ponteggi a norma degli art. 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli, e dare contemporaneamente avviso agli uffici od imprese che eserciscono quei servizi, perchè prendano gli opportuni provvedimenti.

*Cautele per la tutela di avanzi storici e artistici.*

Art. 17. — Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venga a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico, si deve oltrechè osservare gli obblighi prescritti dalle leggi dello Stato, darne immediatamente avviso al Podestà, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità del monumento o oggetto scoperto.

*Uso dei canali pubblici.*

Art. 18. — Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerne o impedirne il corso.

*Costruzioni di assiti. — Eccezioni.*

Art. 19. — Ove le opere di cui all'art. 15 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati propicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione:

a) che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio del Podestà, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito, il Podestà non possa permettere che venga ingombrata coll'assito alcuna parte del suolo pubblico; nella qual contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti, a termine dell'art. 21-22 e a seconda delle migliori norme dell'arte, a tutela della sicurezza pubblica.

*Norme per la costruzione degli assiti. — Segnali e lanterne. — Affissioni sugli assiti.*

Art. 20. — Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 3,50, costruiti secondo le linee e le modalità prescritte dal Podestà.

Per costruzioni di assiti che possano investire condutture o cavi aerei la denuncia di cui all'art. 1 deve essere corredata anche dalla prova di aver dato avviso alle ditte esercenti le condutture e i cavi suddetti, a norma dell'art. 16.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve prima ottenerne licenza dal Podestà a tenore delle disposizioni contenute nel Regolamento di Stato per la polizia stradale e dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentandone domanda con la indicazione della località, estensione e durata presumibile della occupazione, e procedendo, in concorso coi funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali, che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del Comune.

Il proprietario, o chi per esso, deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, oltretutto di una somma da determinarsi caso per caso dal Podestà a titolo d'anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale, a tenore dell'art. 28, e delle ulteriori tasse dovute.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per esso, deve presentare in tempo utile nuova domanda, indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione, e riportare nuova licenza.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una

lanterna a vetri rossi, che deve restare accesa, per cura e a spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.

Il collocamento e la dimensione di questa lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui essa è posta.

In casi speciali e per i soli assiti di fabbrica il Podestà potrà esonerare dall'obbligo della lanterna.

Il Comune ha sempre la facoltà di servirsi — senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione — degli assiti come sopra concessi verso vie o spazi pubblici come anche dei graticci e dei ripari d'ogni genere, posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparazione — per il servizio delle affissioni da esso esercito con diritto di privativa, a sensi dello speciale Regolamento locale, applicandovi gli appositi quadri per la pubblicità. È però riservata al proprietario della fabbrica pel quale serve l'assito, la facoltà di apporvi, senza compenso, avvisi od insegne che riflettano unicamente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato medesimo, ed anche l'indicazione della ditta costruttrice, semprechè tali avvisi od insegne non occupino, tutt'insieme, più di una decima parte della facciata esterna dell'assito, e siano collocati nei punti che saranno indicati dall'ufficio comunale delle affissioni.

*Ponti di servizio.*

Art. 21. — Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un'altezza tale, che il punto più basso della sua armatura disti non meno di 3 metri, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto più basso della armatura sul piano della strada non potrà essere inferiore a m. 4.

*Norme per la loro costruzione. — Prove di resistenza.*

Art. 22. — I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Le *abetelle* (pianta e), quando siano di altezza superiore a 8 metri, saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, o fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Pei collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo debbono pure essere assicurati i *beccatelli*, per il cui collegamento ai travi ai quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno m. 0,035, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiano lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50. Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a 4 metri, quando il sottoponte sia sostituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti *correnti*, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada (1).

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisori, ecc.).

Il Podestà potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature e in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto a un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano (2).

(1) Con deliberazione 15 marzo 1910 la Giunta municipale ha determinato che l'articolo deve letteralmente applicarsi salvo soltanto nei ponti o parti di ponti seguenti:

a) fino a m. 10 d'altezza dal suolo se il ponte trovasi ad almeno m. 1,50 di distanza dallo steccato (cesata) che lo racchiude;  
b) anche oltre i m. 10 d'altezza, se la distanza dallo steccato sia almeno di m. 2,50.

(2) Allo scopo di prevenire gli infortuni edilizi derivanti da prematuro disarmo, l'Amministrazione comunale di Milano in data 5 ottobre 1926 ha determinato quanto segue:

1) Le prescrizioni ministeriali per l'accettazione degli agglomeranti idraulici, e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, contenute nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici n. 7-8 del 1925, sono da applicarsi anche alle costruzio-

*Scale aeree, ponti mobili, ecc.*

Art. 23. — Le scale aeree, i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento non possono venire posti in uso, se non dopo che siano stati ispezionati e muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi d'anno in anno, secondo le norme speciali stabilite dal Podestà (1).

*Cautele da seguire nelle opere di demolizione.*

Art. 24. — Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone e, in

ni da eseguirsi nell'interesse privato, entro il territorio del Comune di Milano.

2) Non potranno pertanto essere tolti i casseri, le armature di sostegno delle strutture in conglomerato cementizio semplice ed armato, se non sia accertato che il conglomerato abbia raggiunto il grado di maturazione previsto dall'art. 45 delle prescrizioni succitate.

3) Allo scopo di assicurare l'osservanza di tali disposizioni, gli interessati dovranno, tempestivamente, denunciare per iscritto all'Ufficio tecnico municipale l'ultimazione delle operazioni di getto, per le necessarie constatazioni. Non si potrà procedere al disarmo, se non previa nuova constatazione della permanenza delle armature, da eseguirsi dallo stesso Ufficio.

Il computo del periodo di stagionatura avrà inizio dal giorno della constatazione d'ufficio.

Le denunce di cui sopra, potranno essere stese in carta semplice, e dovranno essere recapitate in duplice copia alla Direzione VII (Edilità ed urbanismo), Sezione I che ne rilascerà ricevuta, dalle ore 15 alle ore 17 di ogni giorno feriale.

4) Qualora, dalle ispezioni dell'Ufficio comunale, risultasse la necessità di prelevare campioni dei materiali o degli impasti che si usano nel getto, o che siano comunque giacenti in cantiere, l'Ufficio avrà facoltà di procedere alle occorrenti operazioni; ed è fatto espresso obbligo, a chi rappresenta in luogo la direzione dei lavori, di prestarsi a tutto quanto verrà dal funzionario municipale ritenuto necessario, o conveniente, per la regolarità del prelevamento suddetto.

5) Ai contravventori delle norme suindicate verranno applicate le disposizioni dell'art. 226 del vigente Testo Unico della legge comunale e provinciale, modificato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e nell'eventualità che i materiali non corrispondessero alle prescrizioni ministeriali suaccennate, verrà d'ufficio provveduto per la denuncia dei responsabili all'Autorità Giudiziaria.

6) La presente ordinanza entra in vigore col giorno 6 ottobre 1926. Occorre però tenere presente:

a) che le prescrizioni del 1925 succitate per le opere in conglomerato cementizio sono ora sostituite da altre approvate con R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213 convertito in legge, con modifiche, con legge 5 febbraio 1934, n. 313; il testo di questo decreto trovasi integralmente riprodotto nel fascicolo n. 737 (g) della collezione legale Pirola;

b) che alla legge comunale e provinciale soprarichiamata, deve intendersi ora sostituito il nuovo testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

(1) Le norme vigenti sono riprodotte in calce al testo del presente regolamento.

particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

È vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio ed è vietato l'accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

È vietato altresì calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venir calati entro panieri o per appositi condotti o mediante corde od altri mezzi precauzionali.

Devono altresì osservarsi le prescrizioni stabilite dall'art. 129 del Regolamento d'igiene ed adottarsi tutte quelle altre speciali cautele che il Podestà potrà imporre a seconda dei casi.

*Divieto di ingombrare spazi pubblici.*

Art. 25. — È vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.

Solo nel caso di assoluta necessità il Podestà, a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana e del precedente articolo 19, nonchè del regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

*Interruzione dei lavori ed obblighi relativi.*

Art. 26. — Nel caso in cui il proprietario d'un edificio in costruzione sia costretto a interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e a togliere eventuali sconci.

In caso di inadempienza il Podestà provvederà d'ufficio a termine degli articoli 153 della legge comunale e provinciale (1) e 76 della legge sui Lavori Pubblici (2).

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere e salvo il caso che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare), sarà in facoltà del Podestà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa (3).

*Termine per la riforma delle facciate.*

Art. 27. — Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti di fabbricati verso spazi pubblici devono incominciare appena compiuto l'impianto dell'assito e degli occorrenti ponti di servizio.

(1) Corrispondente all'art. 55 del nuovo testo unico del 1934.

(2) Collezione legale Pirola, n. 125.

(3) Vedi anche art. 7 del presente Regolamento.

ed essere continuati senza interruzioni, e compiute nel più breve termine possibile.

*Obbligo di ripristino delle strade.*

Art. 28. — Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare, perfettamente sgombra a tutte sue cure e spese, l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito o comunque occupata per la fabbrica (1).

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite, a cura della Amministrazione comunale, a spese del proprietario pel quale venne fatta la manomissione; detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio tecnico municipale, dovrà essere rifusa entro 15 giorni dall'avviso di pagamento.

CAPITOLO IV.

**Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati.**

*Obblighi generati per la esecuzione di opere edilizie.*

Art. 29. — Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti pei quali sia stato concesso il nulla osta, e secondo le migliori norme dell'arte, ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione (2) (3).

(1) Vedi art. 19-20 del presente Regolamento.

(2) Vedi anche art. 8, 45 e seguenti del presente Regolamento.

(3) L'Amministrazione comunale in data 15 novembre 1926 allo scopo di prevenire il ripetersi di infortuni edilizi, e far definitivamente cessare le sistematiche infrazioni a regolamenti locali, le quali oltre che risolversi in un indebito vantaggio per parte di proprietari e costruttori meno scrupolosi, in danno della collettività, costituiscono un inammissibile sfregio alla Autorità del Comune;

visto l'art. 153 della legge comunale e provinciale vigente, modificato col R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

visti gli art. 8, 29, 89 del vigente Regolamento Edilizio, ed allo scopo di dare effettiva esecuzione alle disposizioni in tali articoli contenute;

ha determinato le seguenti norme:

1) Fermo restando nei costruttori l'obbligo di chiedere le visite di cui all'art. 124 Regolamento Igiene vigente, e quelle relative alle opere in conglomerato cementizio, di cui al decreto n. 153618 del 5 ottobre 1926 (ora vige il R. D. 29 luglio 1933, n. 1213) ogni cantiere di fabbrica dovrà essere visitato periodicamente alla Direzione VII (Edilità ed urbanismo), Sezione I, per accertarsi che sia rispettato il succitato art. 29 Regolamento Edilizio, il quale dispone che « ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti pei quali sia stato concesso il nulla osta, e secondo le migliori norme dell'arte ».

2) Delle visite eseguite si redigerà verbale in duplo su apposito foglio di controllo, una copia del quale dovrà restare permanentemente nel cantiere di lavoro, l'altra presso l'Ufficio comunale.

*Obblighi di manutenzione.*

Art. 30. — Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

*Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza.*

Art. 31. — Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina e che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone e delle cose, egli incaricherà l'Ufficio tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e,

NOTA. — Allo scopo di accelerare la procedura delle visite di sicurezza, è consigliabile che esse siano stese da persona tecnica che firmi l'istanza stessa ed esponga circostanziatamente e con precisione, le ragioni del reclamo.

3) Per agevolare il controllo di cui sopra dovrà conservarsi nei cantieri di lavoro ed esibirsi a richiesta degli incaricati dell'Autorità comunale, il nulla osta alle costruzioni e la copia dei tipi recanti l'approvazione dell'Autorità comunale, come è tassativamente prescritto dall'art. 89 Regolamento Edilizio.

4) Qualora dalla visita risulti che le opere non siano conformi al progetto approvato e che le varianti siano contrarie alle norme regolamentari o siano tali da rendere necessario nuovo esame da parte degli organi competenti, e ciò a giudizio degli incaricati della visita l'Ufficio comunale, a mezzo della Delegazione di Sorveglianza, farà elevare contravvenzione, e provocherà dall'Autorità municipale l'ordine di sospensione dei lavori.

I lavori dovranno rimanere sospesi sin quando si sia prodotta alla Direzione per l'Edilità e l'Urbanismo (Sezione I) nelle forme volute, domanda di rendere regolari le opere, e si sia ottenuta l'approvazione delle varianti introdotte. Durante questo periodo l'Autorità comunale sorveglierà che nel cantiere non si eseguiscano opere, tenendo in luogo apposito incaricato.

La spesa di detto incaricato, determinata in L. 100,— giornaliera, sarà a carico del proprietario della costruzione risultante irregolare, e verrà riscossa nei modi e nelle forme stabiliti dal precitato art. 153 della legge comunale e provinciale.

5) Le presenti disposizioni entrano in vigore col giorno 20 novembre 1926.

La Direzione per l'Edilità e l'Urbanismo ha disposto che venga ammesso che nei cantieri di lavoro, anziché i tipi originali portanti il nulla osta della Commissione Edilizia, si tengano a disposizione dei funzionari municipali incaricati del controllo tipi conformi agli originali, dichiarati tali dalla Direzione VII Sezione I.

Tale dichiarazione si otterrà presentando alla Direzione per l'Edilità e l'Urbanismo (Sezione I) (dalle ore 14 alle 16,30) la copia dei tipi approvati con quella su cui si desidera la dichiarazione di conformità all'originale. Tale copia dovrà essere in competente bollo.

in caso di inadempienza, provvederà a sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale (1).

Quando la denuncia su indicata fosse presentata da privati, il Podestà potrà richiedere che essa sia corredata da parere scritto da un tecnico (2).

*Finestre dei sotterranei.*

Art. 32. — Le finestre dei sotterranei, salvo quelle di cui all'art. 65 del Regolamento d'igiene, devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre di pietra forate o difese di metallo.

Devono inoltre essere munite di una rete metallica a fitta maglia, che si possa facilmente levare (3).

*Canne da fumo.*

Art. 33. — Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case di abitazione, quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti industriali, ecc., deve essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi della combustione. Tale condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica senza farlo percorrere dallo spazzacamino. Il condotto dovrà essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento nelle case di nuova costruzione; potrà essere comune a più apparecchi nelle case costruite prima dell'entrata in vigore del locale regolamento d'igiene del 1901, qualora ciò non possa recare pregiudizio alla salute delle persone e nelle case costruite posteriormente qualora le dette cucine, stufe, scaldabagni, ecc. funzionino esclusivamente a gas.

Per ogni singolo alloggio non escluse le portinerie, si deve predisporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa, anche se vi sia stabilito il riscaldamento centrale (4).

*Fumaioli.*

Art. 34. — I fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare il pericolo di cadute; essi saranno inoltre, possibilmente di modello uniforme e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto. Anche le cosiddette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli (5).

(1) Corrispondente all'art. 55 del testo unico del 1934.

(2) Vedi anche l'art. 89 del presente Regolamento.

(3) Vedi anche l'art. 58 e 71.

(4) Vedi art. 97.

(5) Vedi art. 71.